

## FOGLIO INFORMATIVO

### *Finanziamento senza vincolo di destinazione*

#### Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica: Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Società Cooperativa per azioni

Sede legale: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Sede amministrativa: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Numero verde : 800 154 664

Telefono: 0173 757111

Fax: 0173 750923

Indirizzo telematico: www.bancaalpimarittime.it

e-mail: info@bancaalpimarittime.it

Codice ABI: 08450.9

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 4291.10

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative: A 159716

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00195530043

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Nazionale di Garanzia, Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale e Riserve: (quali risultano dall'ultimo bilancio approvato) €47.663.462,00

## Caratteristiche e rischi tipici

### Struttura e funzione economica

Con questa operazione, la banca, mette a disposizione del cliente, a tempo determinato e per un massimo di 18 mesi, una somma di danaro. Trattasi quindi di un finanziamento a breve termine privo di un qualsiasi riferimento a particolare destinazione. Alla fine del periodo contrattualmente stabilito, il debitore rimborserà il finanziamento mediante pagamento in unica soluzione. In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento può essere richiesto – se previsto in contratto – un compenso onnicomprensivo.

Trattandosi anche di finanziamenti in valuta, richiedono una particolare attenzione in quanto soggetti al rischio dell'oscillazione del cambio ed è quindi consigliabile che vengano affiancati da una parallela operazione di copertura. Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

### Principali rischi (generici e specifici)

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse; commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

### Legenda delle principali nozioni dell'operazione

<b>Accensione del finanziamento</b>	<i>Trattasi del momento nel quale la banca mette a disposizione del cliente l'importo finanziato, stabilendone la scadenze e applicando le condizioni economiche contrattualmente previste per l'operazione.</i>
<b>Proroga del finanziamento</b>	<i>Trattasi del momento nel quale, a richiesta del cliente, la scadenza del finanziamento viene prorogata, a discrezione della banca, sulla base della presentazione di documentazione.</i>
<b>Estinzione/Decurtazione del finanziamento</b>	<i>Trattasi del momento nel quale il credito viene estinto o decurtato in ragione delle condizioni contrattuali che regolano il finanziamento.</i>
<b>Tasso debitore:</b> -per utilizzi entro i limiti del fido -per utilizzi oltre i limiti del fido	<i>Tasso annuo con capitalizzazione trimestrale Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.</i>
<b>Spese di Istruttoria</b>	<i>Esame di concedibilità e/o di revisione di un fido</i>

## Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

<b>Spese e commissioni</b>	
Spese di accensione del finanziamento	€ 25,00
Spese di proroga del finanziamento	€ 50,00
Spese di estinzione del finanziamento	€ 25,00
Commissioni di intervento pari a 0,20 % dell'importo finanziato	max € 500,00

<b>Tassi sui finanziamenti</b>	
Euro: Euribor di riferimento, 3M base 365, arr. 10 cent. sup. + spread massimo di 6 punti (parametro puntuale di riferimento al 30 novembre 2009 pari a 0,80). La rilevazione del tasso indice viene effettuata il penultimo giorno lavorativo di ogni mese.	
Divisa: tasso interbancario della divisa, arr. 10 cent. super. più spread massimo di 6 punti	

<b>Capitalizzazione e calcolo degli interessi</b>	
La capitalizzazione avviene al rinnovo, decurtazione parziale o chiusura del finanziamento.	
Calcolo degli interessi riferito all'anno civile.	

### CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il rapporto nascente dalla richiesta di apertura di finanziamenti senza vincolo di destinazione è regolato dalle seguenti norme:

Vi diamo atto che in ordine ai FINANZIAMENTI SENZA VICOLI DI DESTINAZIONE - diversi da quelli correlati a specifiche ragioni di debito o credito verso l'estero in dipendenza di importazione/esportazione di merci o servizi - che, a Vostro insindacabile giudizio e senza alcun preventivo impegno al riguardo, sarete ad accordarci dietro nostra richiesta, i nostri rapporti restano disciplinati dalle condizioni di seguito riportate, oltre da quelle di volta in volta con Voi concordate per ciascuna operazione, fatto salvo il rispetto delle norme valutarie pro-tempore vigenti e degli ulteriori criteri e modalità ove del caso fissati dall'Autorità Valutaria per la disciplina delle operazioni di cui si tratta.

a) **EROGAZIONE:** se denominati in divisa, la Banca provvederà a negoziare la divisa estera di finanziamento contro euro al cambio durante concordato di due giorni lavorativi bancari FOREX antecedenti il giorno di erogazione, e ci corrisponderà il relativo controvalore in euro, mediante accredito su conto corrente in essere al nostro nome presso la Banca stessa; se denominati in euro, la Banca ci corrisponderà l'importo in euro mediante accredito su conto corrente in essere al nostro nome presso la Banca stessa;

b) **TASSO DI INTERESSE:** qualora il tasso così come concordato nella richiesta di finanziamento non fosse disponibile, è in facoltà della Banca di fissare un giorno diverso per l'erogazione del finanziamento e, due giorni lavorativi bancari prima di ogni scadenza di interessi, una scadenza diversa da quella indicata per il rimborso degli stessi, scadenza comunque non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, applicando il corrispettivo tasso di interesse rilevato con i criteri previsti e sempre maggiorato dello scarto pattuito.

Il tasso di interesse come dianzi fissato, ci verrà comunicato dalla Banca a mezzo lettera, lo stesso giorno della sua determinazione e dovrà da noi venir corrisposto al netto di qualsivoglia onere (per imposte, ritenute, condizioni, ecc.) che resterà comunque a nostro carico esclusivo.

In dipendenza di qualsivoglia restrizione e/o proibizione di legge, di regolamento o amministrativa che vietasse a noi l'assunzione dei predetti oneri, si addiverrà ad un riesame del tasso di interesse in misura compensativa dei predetti oneri.

c) **CALCOLO E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI:** nel caso di finanziamenti denominati in divisa, gli interessi maturati, espressi nella divisa di finanziamento, dovranno esser pagati alla Banca in euro; al cambio durante concordato rilevato due giorni lavorativi FOREX prima del giorno di scadenza. A ciascun periodo di interessi si applicherà il tasso rilevato con i criteri previsti, calcolando gli interessi sulla base dei giorni effettivamente trascorsi,

con riferimento ad un anno di 360 giorni (365/360). Qualora il giorno di pagamento degli interessi non fosse un giorno lavorativo bancario, il relativo termine di scadenza sarà il giorno lavorativo bancario immediatamente successivo; ove, a fine mese, la scadenza stessa dovrà essere anticipata all'ultimo giorno lavorativo bancario precedente tale data., il pagamento dell'ultimo periodo di interessi dovrà comunque aver luogo nel giorno previsto per il rimborso del finanziamento ovvero, in caso di rimborso del prestito in più quote di capitale, nel giorno previsto per il rimborso dell'ultima rata.

d) RIMBORSO: qualora il giorno previsto per il rimborso del finanziamento - ove previsto in unica soluzione - ovvero delle singole rate - in caso di rimborso del finanziamento in più quote di capitale - non fosse un giorno lavorativo FOREX, la scadenza sarà il giorno lavorativo bancario immediatamente successivo; in caso di scadenza a fine mese in giorno non lavorativo bancario la scadenza stessa dovrà essere anticipata all'ultimo giorno lavorativo bancario precedente.

e) RIMBORSO ANTICIPATO: in caso sia consentito il rimborso anticipato del finanziamento, ove intendessimo valerci di detta facoltà, sarà nostro obbligo inviare alla Banca comunicazione scritta irrevocabile di rimborso anticipato, con specifica del relativo importo, non meno di 10 giorni di calendario prima del giorno previsto per il rimborso. Nessuna somma rimborsata anticipatamente potrà esserci nuovamente erogata.

f) IMPORTO COMPENSATIVO IN CASO DI MODIFICA DEL TRATTAMENTO DEI DEPOSITI INTERBANCARI ESPRESSI NELLA DIVISA DI FINANZIAMENTO: la Banca ci darà notizia di eventuali variazioni all'attuale trattamento dei depositi interbancari espressi nella divisa di finanziamento, dal punto di vista degli obblighi di riserva o del trattamento fiscale o ad altro titolo - sopravvenute a seguito di modifiche delle disposizioni attualmente in vigore e/o di nuove interpretazioni delle stesse da parte delle competenti Autorità, anche amministrative - che comportassero per la Banca medesima un aggravio del costo complessivo dei depositi interbancari espressi nella divisa di finanziamento rispetto al costo della raccolta (base di riferimento per il calcolo degli interessi); in conseguenza ci obblighiamo fin d'ora a versare alla Banca, a semplice sua richiesta, l'importo compensativo di tale maggior costo, quale sarà certificato dalla Banca stessa. E' inteso che, a seguito della predetta comunicazione da parte della Banca, avremo facoltà di rimborso anticipato totale, e non parziale, sempre che abbiamo ottenuto apposita autorizzazione da parte delle competenti Autorità, il giorno di scadenza del periodo di interessi in corso, o altro giorno che verrà concordato con la Banca.

g) EVENTUALE PAGAMENTO IN MONETA NAZIONALE: qualora in conformità ad una facoltà a noi attribuita o di un obbligo a noi imposto da disposizione di legge od amministrativa o da provvedimento giudiziale, eseguiamo pagamenti da noi dovuti in divisa per capitale, interessi, commissioni, rimborso di oneri od altro, in moneta nazionale, dovremo comunque eseguirli in ammontare tale da far conseguire alla Banca il pagamento dell'importo previsto nella divisa di finanziamento, al netto di eventuali oneri e commissioni di negoziazione della divisa, al cambio del giorno di esecuzione del pagamento o del primo giorno successivo a quello in cui la negoziazione può essere eseguita.

h) INTERESSI DI MORA: nel caso di ritardo nei pagamenti di somme in linea capitale a nostro carico ed a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora al tasso di interesse con i criteri fissati, con riferimento a depositi di durata anche diversa da quella prevista ma in ogni caso non superiore a sei mesi, scelta ad insindacabile giudizio della Banca, intesa fin d'ora l'accettazione da parte nostra, con una maggiorazione di ulteriori due punti in ragione d'anno

Il tasso di mora comunque determinato non potrà in alcun modo essere inferiore al tasso applicato al precedente periodo di interessi.

In detta ipotesi la Banca e inoltre fin d'ora autorizzata ad acquistare in nome e per conto nostro la divisa estera occorrente per il pagamento. rimanendo noi debitori per il controvalore in euro della valuta acquistata. Su tale controvalore in lire verrà applicato il tasso nella misura di cinque punti in più del Euribor tre mesi, vigente al tempo di effettuazione della relativa operazione.

In caso di ritardo nei pagamenti degli interessi così come nel caso di ritardo di ogni pagamento che possa o debba essere da noi effettuato in euro, saranno dovuti sull'importo non pagato interessi di mora nella misura di cinque punti in più del Euribor tre mesi e relative variazioni. Detti interessi decorreranno di diritto, senza bisogno di diffida o messa in mora, ma soltanto in virtù dell'intervenuta scadenza del termine, e saranno dovuti dal giorno dell'inadempimento fino a quello dell'effettivo pagamento

Ci obblighiamo inoltre a tenere indenne la Banca delle perdite e spese che la medesima dovesse sostenere in relazione al suddetto ritardo nei pagamenti.

i) **OBBLIGHI:** il nostro obbligo di pagare, alle scadenze stabilite, tutte le somme dovute a titolo di rimborso capitale o interessi e più in generale l'adempimento degli obblighi di cui alla presente, non potrà essere sospeso o ritardato neppure in caso di contestazione, anche se giudiziale, che fosse da noi sollevata o dovesse comunque sorgere fra le parti, avendo le scadenze sopra indicate carattere essenziale ad ogni effetto di legge.

Ci obblighiamo inoltre a notificare alla Banca immediatamente ogni cambiamento o evento di carattere tecnico, amministrativo, giuridico o contenzioso che possa modificare significativamente in senso negativo la nostra situazione patrimoniale, economica, rispetto a quell'ultima fornitaVi o possa pregiudicarne la capacità di rimborso.

l) **DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:** costituirà per noi causa di decadenza dal beneficio del termine, senza che occorra pronuncia di magistrato, il verificarsi di una delle situazioni previste dall'art 1186 cod. civ. cui viene convenzionalmente parificato anche il verificarsi di una qualsiasi delle seguenti situazioni:

- mancata integrale e puntuale esecuzione da parte nostra di qualsiasi obbligazione di natura creditizia/finanziaria assunta con istituti di credito e/o società finanziarie; messa in liquidazione; cessione dei beni ai creditori; apertura di procedure concorsuali a nostro carico, ivi compresa l'amministrazione straordinaria; il verificarsi di eventi tali da modificare sostanzialmente in senso negativo la nostra situazione economica, finanziaria o patrimoniale rispetto a quella ultima fornitaVi; l'emissione di decreti ingiuntivi o l'instaurazione di procedure esecutive a nostro carico; l'emissione di provvedimenti di sequestro o confisca dei beni a nostro carico.

Si conviene espressamente il diritto per la Banca di risolvere il contratto a norma dell'art. 1456 cod. civ. in caso di mancanza o ritardo da parte nostra dell'integrale e puntuale pagamento di qualsivoglia rata di rimborso del capitale (secondo il piano di ammortamento previsto, o per esercizio della facoltà di rimborso anticipato) o periodo di interessi, e relativi accessori o importo compensativo protratto, tale ritardo, per 5 giorni lavorativi bancari;

- mancata integrale e puntuale esecuzione da parte nostra delle obbligazioni di cui al precedente paragrafo let i), secondo comma, a meno che da parte nostra non vi si rimedi entro 15 giorni dalla richiesta scritta da parte della Banca;

- mancata rispondenza alla realtà di situazioni, dati o conti storici presentatiVi ai fini o nel corso del finanziamento, in qualsiasi momento tale mancata rispondenza dovesse esser rilevata.

Vi diamo atto che verificandosi anche una sola delle situazioni o delle ipotesi di inadempimento sopra menzionate, la Banca è legittimata a dichiarare la nostra decadenza dal beneficio del termine ovvero a risolvere il finanziamento ipso jure, senza bisogno di pronuncia di magistrato, dandocene semplice comunicazione con lettera raccomandata. Pertanto, in tal caso, il contratto si intenderà scaduto o risolto dal giorno della ricezione della citata comunicazione per l'intera quota ancora in essere e saremo conseguentemente tenuti a rimborsare immediatamente il residuo importo non ancora rimborsato, con gli interessi al tasso pattuito, sino alla data di decadenza dal beneficio dei termini o di risoluzione e, da tal giorno fino al giorno dell'effettivo pagamento con gli interessi moratori nella misura stabilita al precedente paragrafo lett. h) oltre l'eventuale danno subito dalla Banca.

Senza che ciò comporti ad alcun titolo novazione dei rapporti, resta ferma in tal caso la facoltà per la Banca di conteggiare il debito a nostro carico nel corrispondente controvalore in lire interne, giusta il disposto del terzo comma del richiamato paragrafo lett. h) e secondo le modalità ed alle condizioni tutte ivi previste. Riconosciamo a tale riguardo, piena efficacia probatoria i libri e le registrazioni della Banca.

m) **VINCOLO SUCCESSORIO:** le obbligazioni tutte da noi assunte si intendono costituite con vincolo solidale ed indivisibile anche per gli eventuali nostri aventi causa

n) **FORO COMPETENTE:** per tutte le eventuali controversie che potessero derivare dai finanziamenti di cui alla presente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Mondovì.

o) **SPESE ED ONERI EVENTUALI:** rimarrà a nostro esclusivo carico qualsivoglia onere per imposte, diritti, ritenute e spese che fossero necessarie per la conservazione e la tutela dei diritti della Banca in relazione al finanziamento; parimenti sarà a totale nostro carico ogni nuovo e maggior onere di natura fiscale od amministrativa conseguente alla presente.

L'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 601/73 e sue successive modificazioni ed integrazioni sull'importo erogato, sarà corrisposta per rivalsa dal prestatario alla Banca all'atto stesso dell'erogazione del finanziamento (clausola operativa in caso di finanziamento a medio/lungo termine).

p) **MODIFICHE DELLE PRESENTI CONDIZIONI:** le modifiche delle condizioni di cui alla presente dovranno rivestire forma scritta.